



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
Prot. 0008362  
del 03/08/2017 ore 10:52:43  
Protocollo generale - Registro: U

*Il Direttore Generale*

FM/COO/dt

Roma, 2 agosto 2017

*Informativa n. 37/2017*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Tirocinio tramite corso di formazione - Fissazione della data di partenza dei corsi da parte del Ministero della Giustizia - Presentazione delle proposte

Gentile Presidente,

Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (art. 6, commi 9, 10 ed 11) ha introdotto la possibilità che il tirocinio sia svolto per un periodo di 6 mesi anche attraverso appositi corsi di formazione, sostitutivi della pratica svolta presso un professionista, organizzati dagli Ordini professionali, da associazioni di iscritti nell'albo ed altri soggetti autorizzati dai consigli nazionali di categoria. Il Consiglio Nazionale ha attuato la previsione normativa del D.P.R. con proprio regolamento ("*Regolamento per lo svolgimento del tirocinio da dottore commercialista e da esperto contabile mediante frequenza di corsi di formazione professionale*"), approvato nella seduta del 20-21 gennaio 2016 e pubblicato nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 7 del 15 aprile 2016 (informativa CNDCEC n. 53/2016).

Il Consiglio Nazionale ha invitato più volte gli Ordini territoriali (informative n. 53, n. 85 e n. 105 del 2016) ad organizzare i suddetti corsi. Nonostante ciò sono pervenute un numero limitato di proposte che sono state sottoposte al Ministero della Giustizia ai fini della verifica di idoneità prevista dall'art. 6, comma 11, del D.P.R. 137/2012 e dall'art. 13 del Regolamento. Molti Ordini non hanno presentato alcuna proposta, altri non hanno inoltrato la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio Nazionale a seguito della fase istruttoria.

**Lo scorso 19 luglio il Ministero della Giustizia ha stabilito che i corsi sostitutivi del tirocinio possono essere effettuati a partire dal 1° settembre 2017.** La previsione del D.P.R. 137/2012 è divenuta pertanto definitivamente operativa per cui l'attivazione dei corsi sostitutivi del tirocinio, sia per "tirocinanti commercialisti" che per "tirocinanti esperti contabili" è diventata ineludibile. A tal proposito Le ricordo che l'organizzazione dei corsi da parte degli Ordini è obbligatoria.

Se ancora non ha provveduto, pertanto, La invito a presentare al più presto le proposte al fine di consentire al Consiglio Nazionale l'approvazione dei corsi.

Nel caso in cui il Suo Ordine abbia già presentato una proposta a partire dall'aprile 2016, La invito a dare riscontro alle richieste di integrazioni istruttorie formulate dal Consiglio Nazionale nel più breve tempo possibile, indicando anche le date di svolgimento dei corsi (comprese quelle delle verifiche intermedia e finale), i quali devono avere una durata non inferiore a 6 mesi.

Le ricordo, inoltre, che ai sensi del Regolamento (art. 6) l'offerta formativa può essere predisposta anche in collaborazione con altri Ordini, oppure avvalendosi di Fondazioni o Associazioni costituite da uno o più Ordini o dal Consiglio Nazionale. In questo ambito gli Ordini potranno anche avvalersi delle strutture organizzative e aggregative già realizzate per le SAF al fine di offrire una offerta formativa distribuita per macroaree e quindi più idonea alla riuscita dei corsi.

Le richieste devono contenere tutti gli elementi indicati dall'articolo 12, comma 2 del Regolamento, specificati nella scheda che segue.

Per ogni altro eventuale chiarimento si rinvia alla scheda di lettura allegata all'informativa n. 53 del 19 aprile 2016.

Cordiali saluti.

Francesca Maione 